

NORME PER I FOTOGRAFI E CINEOPERATORI

Nella ricorrenza del trentennale della Costituzione *Sacrosanctum Concilium* ritengo opportuno richiamare e ribadire gli interventi che già i miei predecessori - cfr. RIVISTA ECCLESIASTICA, anno LVIII n. 1 - avevano attuato su una materia che ancora oggi appare in più casi disattesa. Mi riferisco all'intervento di fotografi e cineoperatori nel contesto delle celebrazioni liturgiche. Tale intervento potrebbe configurarsi come l'esercizio di uno di quei servizi particolari a cui i *Principi e norme per l'uso del Messale* (n. 62) prevedono che possano essere chiamati i fedeli laici; è fuori di dubbio, infatti, che il servizio fotografico può diventare un mezzo attraverso il quale i fedeli possono richiamare alla memoria e in qualche modo rivivere i momenti di fede e gli impegni scaturiti e assunti nella celebrazione del sacramento. Ma questo intervento va attuato nel rispetto della sacralità della celebrazione. Già nel 1967 l'istruzione *Eucharisticum mysterium*, al n. 23, affermava: «Bisogna evitare con ogni cura che le celebrazioni liturgiche, e particolarmente la Messa, siano turbate dalla ripresa di fotografie. Quando poi vi sia un motivo ragionevole, si faccia tutto con discrezione e secondo le norme stabilite dall'ordinario».

Pertanto, in continuità con le indicazioni date dai miei predecessori, dispongo quanto segue.

1 - A nessuno è consentito compiere azioni profane in luogo sacro senza le debite autorizzazioni di colui che ha la responsabilità del luogo sacro stesso. Spetta perciò al Parroco o al Rettore della chiesa concedere le debite autorizzazioni a fotografi e cineoperatori che siano chiamati a svolgere il loro servizio durante le celebrazioni liturgiche.

2 - Sarà compito degli operatori pastorali "educare" e paternamente richiamare i fotografi al rispetto del luogo sacro e dello spazio liturgico.

3 - Il Parroco o Rettore di chiesa stabilisca opportune intese con gli operatori riguardo ai luoghi e ai tempi per le riprese, nonché riguardo all'eventuale installazione di apparecchiature e al modo di comportarsi degli operatori stessi durante la celebrazione.

4 - Gli operatori mostreranno anche con l'atteggiamento personale e con l'abbigliamento il loro rispetto per il luogo sacro e per la celebrazione in cui sono chiamati a operare.

5 - Vi sia un solo fotografo con un aiutante ed eventualmente un solo cineoperatore.

6 - Le apparecchiature siano installate in modo da non intralciare lo svolgimento del rito e non siano spostate quando il rito è già iniziato.

7 - Gli operatori si asterranno dall'effettuare riprese nei momenti che richiedono particolare attenzione e raccoglimento, e cioè:

- durante la proclamazione della Parola di Dio, l'omelia e la preghiera dei fedeli;
- durante la preghiera eucaristica;
- alla comunione dei parenti e degli altri fedeli;
- durante la pausa di silenzio dopo la comunione.

In questi momenti gli stessi operatori, se sono credenti, si uniranno agli atteggiamenti dell'assemblea; se non lo sono, abbiano il massimo rispetto per la fede e la devozione dei credenti.

8 - I fotografi potranno esercitare il loro servizio in questi determinati momenti:

- per il Battesimo: al segno di croce, all'infusione, all'unzione sulla fronte, alla consegna della veste bianca e della candela;
- per la Cresima: all'unzione e alla eventuale consegna del ricordo;
- per la Prima Comunione: alla processione offertoriale, alla comunione e alla eventuale consegna del ricordo;
- per il Matrimonio: all'ingresso, al consenso, allo scambio degli anelli, alla comunione, alla firma del registro, al termine della celebrazione.

9 - Si evitino le foto di gruppo all'interno della chiesa, specie se vi è conservato il SS. Sacramento; si facciano eventualmente all'ingresso della chiesa o nel salone parrocchiale.

10 - Sarà premura degli operatori pastorali illustrare con sollecitudine il presente documento ai fotografi, aiutandoli ad entrare nello spirito della presente normativa, che non vuole mortificare, ma valorizzare ancor più la loro professionalità nel rispetto reciproco delle esigenze e delle loro competenze.

11 - Gli operatori che non si atterranno alle direttive ricevute siano opportunamente richiamati, e se persistono nel loro comportamento non rispettoso delle celebrazioni religiose non siano più ammessi a fare riprese in chiesa.

Affido ai Vicari Foranei il compito di vigilare che queste norme siano ovunque applicate.

Amalfi, 4 dicembre 1993.

+ Beniamino Depalma, arcivescovo